CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 12 DEL 17 APRILE 2024 IN VIGORE DAL 1 GIUGNO 2024

Sommario

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 3
ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO TERRITORIALE 3
Art. 2 - Funzioni ed attività del Corpo di Polizia locale 3
Art. 3 - Qualifiche del personale del Corpo di Polizia locale 4
Art. 4 - Organizzazione del Corpo 5
Art. 5 - Attribuzioni del Comandante del Corpo 5
Art. 6 - Attribuzioni del Vicecomandante del Corpo 6
Art. 7 - Attribuzioni degli Addetti al coordinamento e controllo 6
Art. 8 - Attribuzioni degli Agenti 7
CAPO 2 - NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 7
Art. 9 - Divieti 7
Art. 10 - Doveri 7
Art. 11 - Comportamento in servizio 8
Art. 12 - Tessera di riconoscimento 9
Art. 13 - Registri e documentazione di servizio 9
Art. 14 - Uniforme e abiti civili 9
Art. 15 - Servizi in borghese 10
Art. 16 - Servizi di rappresentanza 10
CAPO 3 - REQUISITI DI ACCESSO, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, RICOMPENSE 10
Art. 17 - Requisiti di accesso al Corpo di Polizia locale 10
Art. 18 - Formazione, aggiornamento e addestramento 11
Art. 19 - Riconoscimenti al merito 11
Art. 20 - Festa del Corpo 11
CAPO 4 - ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE 12
Art. 21 - Armi in dotazione 12
Art. 22 - Strumenti di autotutela 12
Art. 23 - Veicoli ed altre dotazioni strumentali 12
CAPO 5 - ACQUISIZIONE DI IMMAGINI CON FINALITÀ DI INDAGINE E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Art. 24 - Telecamere 13
Art. 25 - Droni 13
Art. 26 - Entrata in vigore 14

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO TERRITORIALE

1. Il presente Regolamento disciplina la struttura, le competenze, le attività e le modalità di funzionamento del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna (di seguito Corpo di Polizia locale), istituito dalla Provincia di Bologna il 26 aprile 1994 per l'espletamento delle funzioni di polizia nelle materie di propria competenza, delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Il Corpo di Polizia locale promuove, al proprio interno e nei rapporti con la cittadinanza, i principi della non violenza, della parità di genere e della non discriminazione; si conforma ai principi del "Codice Europeo di etica per le organizzazioni di Polizia", adottato come Raccomandazione [REC 2001 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.
3. La Città metropolitana di Bologna, mediante il Corpo di Polizia locale, aderisce al sistema integrato di sicurezza così come definito dalla L.R. ER 4 dicembre 2003, n. 24 smi, attraverso l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ed in collaborazione con le altre forze di Polizia statali e locali.
4. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo di Polizia locale è quello dell'area metropolitana di Bologna fatto salvo quanto previsto dalla Legge o dal presente Regolamento.
5. I sostantivi sono declinati al maschile per mera comodità espositiva e non sottendono in alcun caso alcuna preferenza di genere.

Art. 2 - Funzioni ed attività del Corpo di Polizia locale

1. Il Corpo di Polizia locale svolge le proprie funzioni ed i compiti istituzionali in base alle direttive del Sindaco metropolitano o del Consigliere delegato, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dalle Autorità competenti.
2. Al Corpo di Polizia locale è attribuita la funzione di vigilanza e controllo sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Città metropolitana e dagli Enti locali dell'area, assolvendo in tal modo al compito primario di Polizia amministrativa locale.
3. Il personale appartenente al Corpo di Polizia locale, nell'ambito territoriale di riferimento, esercita le funzioni di Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e quelle ausiliarie di pubblica sicurezza stabilite dalla Legge.
4. Il Corpo di Polizia locale è preposto, in particolare, allo svolgimento delle seguenti funzioni, a tutela della sicurezza e della vivibilità urbana e rurale:
   a) assistenza di comunità e prossimità ai cittadini;
   b) gestione ittico-venatoria, svolgendo specificamente le seguenti attività:
      - vigilanza, controlli e sanzioni in materia venatoria e piscatoria;
      - vigilanza sulle immissioni, i ripopolamenti, i monitoraggi, i censimenti, le catture, gli abbattimenti e il soccorso alle specie animali;
      - intervento diretto sulla fauna selvatica con catture e abbattimenti avvalendosi degli operatori autorizzati e in attuazione delle disposizioni regionali;

- formazione e abilitazione, d'intesa con la Regione, degli operatori volontari in attività di cattura e abbattimento per l'attuazione dei piani di controllo delle specie invasive selvatiche;

c) vigilanza e controllo in materia ambientale, prevenzione e repressione degli illeciti con particolare riferimento alla corretta gestione, stoccaggio e trasporto dei rifiuti;

d) vigilanza e controllo, a tutela ambientale delle aree protette, della flora, dei prodotti del sottobosco e degli animali di affezione;

e) soccorso ai cittadini in occasione di calamità, disastri ed altre emergenze del territorio che richiedano interventi integrati di Protezione civile;

f) Polizia Stradale nell'ambito territoriale di cui all'articolo 1 comma 4;

g) rappresentanza dell'Ente nelle manifestazioni più significative e quelle in cui è richiesta la presenza di Gonfalone;

h) formazione e iniziative promozionali in tema di educazione ambientale e stradale anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;

i) coordinamento strategico e operativo del volontariato di vigilanza, in base a quanto stabilito da apposito Regolamento metropolitano e dalle convenzioni di cui al comma 6;

l) Polizia amministrativa relativamente alle materie di competenza della Città metropolitana.

5. Il Corpo di Polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, collabora con le Forze dell'Ordine dello Stato e con gli altri Corpi e servizi di Polizia locali, per specifiche operazioni o interventi, su richiesta delle competenti Autorità o per iniziativa del Comandante.

6. Il Corpo di Polizia locale può svolgere le proprie attività anche nell'ambito di apposite convenzioni con Associazioni di volontariato mantenendo il coordinamento e il controllo delle attività svolte.

Art. 3 - Qualifiche del personale del Corpo di Polizia locale

1. Gli Agenti del Corpo di Polizia locale, nell'ambito territoriale dell'Ente, nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:
   a) Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
   b) Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del Codice di procedura penale;
   c) Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157 dell'11.02.1992 e dell'articolo 5 della Legge n. 65 del 7.03.1986, previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto;
   d) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
   e) Agente accertatore nei casi previsti dalla Legge n. 689 del 1981;
   f) Agente contabile nei casi previsti dal D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada).
2. Il Comandante del Corpo, il Vicecomandante e gli Addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di procedura penale e dell'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge n. 65 del 7 marzo 1986.

Art. 4 - Organizzazione del Corpo

1. Il Corpo di Polizia locale è un'articolazione organizzativa autonoma dell'Ente, funzionalmente collocata alle dirette dipendenze del Sindaco metropolitano ed è costituita da:
   a) il Dirigente-Comandante;
   b) il Vicecomandante;
   c) gli Addetti al coordinamento e controllo;
   d) gli Agenti.
2. Agli Addetti al coordinamento e controllo sono assegnati i gradi di Ispettore, Ispettore capo, Ispettore superiore, Commissario, Commissario capo, Commissario superiore e Commissario maggiore, con atto del Comandante, secondo quanto stabilito da apposita delibera regionale. Allo stesso modo, agli Agenti sono assegnati i gradi di Agente, Agente scelto, Assistente, Assistente scelto, Assistente capo, Sovrintendente, Sovrintendente maggiore.
3. Oltre al Dirigente, il Sindaco metropolitano individua un Comandante nel caso in cui il Dirigente non sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per esercitare pienamente le funzioni di Comandante. Le funzioni di Dirigente e di Comandante possono essere assegnate in Convenzione con altro Ente locale dell'area metropolitana.
4. Al Corpo di Polizia locale sono assegnate unità lavorative con profilo amministrativo-contabile in numero congruo alle esigenze.
5. Il Comandante del Corpo attua i programmi dell'Ente ed esegue le direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dal Consigliere delegato.
6. Il Vicecomandante collabora con il Comandante nel coordinamento del Corpo secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento. Il Vicecomandante sostituisce temporaneamente il Comandante in caso di vacanza del posto, ovvero di assenza o di impedimento transitorio.
7. Il Corpo di Polizia locale è organizzato con atto del Comandante, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Regolamento di organizzazione e può essere articolato in:
   a) Comando centrale;
   b) Zone di vigilanza: unità territoriali sovra comunali dotate di presidio-distaccamento, in numero e dimensioni stabiliti in base alle caratteristiche e alle esigenze dell'area metropolitana;
   c) Unità organizzative centrali o Nuclei speciali: uffici con assegnazioni di competenze specialistiche.
8. Il Comandante può istituire Nuclei funzionali trasversali al Corpo, individuando il personale che rimane comunque assegnato alle Zone di vigilanza o Unità organizzative di provenienza; il Comandante assegna ai Nuclei funzionali le attività da svolgere, con particolare riferimento alle tematiche ambientali.
9. Il Comandante costituisce gruppi di lavoro temporanei, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Ente, per migliorare la qualità dei servizi del Corpo ovvero per realizzare progetti o studi che richiedano l'apporto di competenze diverse. Può proporre all'Ente di integrare tali gruppi con personale di altri uffici; in tal caso l'istituzione del gruppo di lavoro avviene con atto del Direttore generale d'intesa con i Dirigenti interessati.

Art. 5 - Attribuzioni del Comandante del Corpo

1 - Il Comandante è responsabile dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo di Polizia, cura la loro formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale d'intesa con

gli Addetti al coordinamento e controllo di riferimento; provvede inoltre a:

a) organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione, sulla base di istruzioni e procedure generali precedentemente definite ed in ragione delle priorità stabilite nel Piano della performance dell'Ente secondo le esigenze del territorio;
b) vigilare sulla condotta degli appartenenti al Corpo di Polizia locale promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività;
c) coordinare le più delicate operazioni inerenti il servizio;
d) curare il mantenimento di relazioni funzionali con l'Autorità Giudiziaria, con le Forze dell'Ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale;
e) programmare l'orario di lavoro;
f) coordinare, sotto l'aspetto tecnico - giuridico, l'organizzazione degli Agenti avvalendosi degli Addetti al coordinamento e controllo di riferimento;
g) curare attraverso gli Addetti al coordinamento e controllo, che i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi materiale in dotazione siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza;
h) curare l'aggiornamento del registro di carico e scarico delle armi e munizioni e controllare che le armi siano tenute e custodite in armeria dal consegnatario, secondo le modalità previste all'art. 17 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

2. Il Comandante individua e assegna l'incarico di Vicecomandante fra i componenti del Corpo di Polizia locale con idonei requisiti di professionalità e competenza operativa.
3. Il Comandante del Corpo può, con apposito atto di delega, incaricare uno o più Addetti al coordinamento e controllo oppure Agenti di occuparsi di attività trasversali essenziali al funzionamento del Corpo, tenuto conto delle capacità e delle esperienze professionali. Sono di norma assegnate le seguenti deleghe: armeria, vestiario, veicoli, logistica, rappresentanza, formazione interna ed esterna al Corpo, attuazione degli indirizzi regionali in materia di piani di controllo e comunicazione.

Art. 6 - Attribuzioni del Vicecomandante del Corpo

1. Il Vicecomandante collabora con il Comandante nella gestione del Corpo, nei limiti di quanto stabilito dall'atto di conferimento dell'incarico e adottando gli atti ivi delegati.
2. Il Vicecomandante, in caso di assenza temporanea di profili di Addetto e coordinamento e controllo, può assumere la responsabilità di una o più Zone di vigilanza ovvero Unità operative.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicate le eventuali competenze dirigenziali delegate, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Ente, anche in considerazione di quanto previsto dall'eventuale Convenzione di cui all'articolo 4 comma 3.
4. Spettano al Vicecomandante tutte le attribuzioni di cui all'articolo 7.

Art. 7 - Attribuzioni degli Addetti al coordinamento e controllo

1. Gli Addetti al coordinamento e controllo svolgono la propria attività presso la sede assegnata dal Comandante e possono essere responsabili di una o più Zone di vigilanza, Unità organizzative, Nuclei funzionali trasversali e gruppi di lavoro di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 4.
2. Gli Addetti al coordinamento e controllo nell'ambito della propria sfera di competenza:

a) coordinano l'attività delle Zone di vigilanza o delle Unità organizzative assegnate emanando le disposizioni di servizio necessarie e stabilendone le modalità di esecuzione;
b) coordinano gli Agenti, il personale assegnato ed organizzano il servizio nel rispetto delle direttive impartite dal Comandante e dal Vicecomandante del Corpo;
c) assicurano il coordinamento dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie con l'ausilio degli Agenti e l'aggiornamento normativo delle stesse nelle materie di competenza;
d) concorrono con gli Agenti alle operazioni di vigilanza e gestione;
e) vigilano sull'attuazione dei programmi di gestione faunistica venatoria predisposti dalla Regione;
f) effettuano d'intesa con il Vicecomandante operazioni in borghese;
g) partecipano alle riunioni organizzative convocate periodicamente dal Comandante o dal Vicecomandante e curano l'esecuzione di quanto di volta in volta stabilito.

3. Agli Addetti al coordinamento e controllo si applica l'articolo 8 in quanto compatibile.

Art. 8 - Attribuzioni degli Agenti

1. Nell'espletamento dei compiti di cui al presente Regolamento agli Agenti spettano le seguenti attribuzioni:
   a) redigere - senza ritardo - rapporti sulle violazioni, accertate ed inoltrarli all'Amministrazione e alle Autorità competenti;
   b) fornire, nei limiti delle proprie competenze, le informazioni richieste dai cittadini;
   c) vestire con decoro la divisa operativa o quella ordinaria, custodire gli armamenti, i mezzi e gli strumenti in dotazione curandone la manutenzione e il perfetto stato d'efficienza;
   d) informare tempestivamente, attraverso gli Ufficiali, il Comandante del Corpo dei rapporti inviati all'Autorità Giudiziaria;
   e) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli Organi di Polizia dello Stato e locali.

CAPO 2 - NORME DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 9 - Divieti

1. Ai componenti del Corpo di Polizia locale si applica integralmente il Codice di comportamento applicabile ai pubblici dipendenti. In particolare è fatto divieto:
   a) di praticare, secondo la previsione dei commi da 1 a 5 dell'art. 27 della Legge 157/92, l'attività venatoria nell'intero territorio metropolitano;
   b) di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi e dell'Amministrazione;
   c) di rilasciare pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio in mancanza di preventiva e specifica autorizzazione;
   d) di comportarsi, ovvero atteggiarsi, in servizio o fuori servizio, in modo da arrecare pregiudizio all'immagine del Corpo di Polizia locale.
2. Le violazioni al presente regolamento costituiscono illecito disciplinare perseguibile nei modi e nelle forme stabilite dall'Ente.

Art. 10 - Doveri

1. Gli Addetti del Corpo di Polizia locale devono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite

dal superiore diretto.

2. Qualora l'ordine impartito sia ritenuto illegittimo l'Addetto può motivatamente rilevarlo anche oralmente. L'ordine impartito è comunque eseguito se rinnovato in forma scritta.
3. Il personale può richiedere delucidazioni sull'applicazione degli ordini e delle istruzioni in base alla posizione gerarchica. La posizione gerarchica è determinata dal grado ricoperto in base a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del presente Regolamento. A parità di grado la posizione gerarchica è determinata, in successione, dall'anzianità di servizio, dalla posizione in graduatoria per l'acquisizione dello stesso grado o infine dall'età anagrafica.
4. Il subordinato non deve eseguire l'ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale e deve segnalarlo immediatamente al Comandante.
5. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di Agente o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze previste dalla Legge e dal presente Regolamento ed in tutti i casi in cui debba essere salvaguardata l'incolumità e l'integrità dei cittadini.
6. In caso di necessità sopravvenuta, ove sia previsto dalla Legge e non sia possibile provvedere altrimenti, il personale in servizio deve continuare le attività in corso anche al termine del turno fino al cessare di ogni pericolo attuale e concreto di possibili danni a persone, cose o animali.
7. Il personale, in caso di necessità individuata dal Comandante, risponde agli obblighi di reperibilità nei modi e nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 11 - Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale del Corpo di Polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità al presente Regolamento, agli ordini e alle istruzioni impartite. È tenuto a rispondere alle richieste dei cittadini intervenendo secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, ciascun addetto ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento.
3. Il personale deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla funzione, usare la lingua italiana alla terza persona singolare; non deve dilungarsi in discussioni causate da operazioni di servizio. In caso di utenti stranieri è ammesso l'uso della lingua inglese o altra lingua conosciuta da un componente della pattuglia o dell'ufficio interessati. In caso di necessità, ovvero quando richiesto dall'indagato, si provvede con ricorso ad un interprete.
4. Gli addetti evitano, fatte salve le ragioni di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio. Si limita a fornire indicazioni necessarie per l'inoltro di scritti difensivi o la proposizione di ricorsi.
6. Al personale che veste l'uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:
   a) portare pacchi e buste voluminosi se non per ragioni di servizio;
   b) consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
   c) sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.
7. Il personale deve avere cura della propria persona evitando ornamenti non compatibili con la sicurezza individuale ovvero che possano riflettersi negativamente sul decoro e il prestigio del

Corpo di Polizia locale.
8. Il personale è tenuto al saluto alla visiera nei confronti delle Autorità civili, militari e religiose nonché in ogni altra circostanza in cui sia ritenuto opportuno.

Art. 12 - Tessera di riconoscimento

1. I componenti del Corpo di Polizia locale sono muniti di una tessera di riconoscimento e di una placca matricolare.
2. La tessera di riconoscimento deve contenere i dati identificativi e qualificativi dei soggetti interessati, gli estremi del Decreto prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e del provvedimento di assegnazione dell'arma; la tessera contiene, inoltre, la denominazione e lo stemma della Città metropolitana con la dicitura "Polizia locale".
3. La tessera deve essere esibita in servizio ogni volta in cui ne sia fatta motivata richiesta.
4. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione e deterioramento, il titolare è tenuto all'immediata denuncia al Comandante.

Art. 13 - Registri e documentazione di servizio

1. Ferma restando l'unicità del protocollo della Città metropolitana di Bologna, nell'Ufficio del Comando e, ove occorra nelle sedi decentrate, sono tenuti e conservati i seguenti registri, eventualmente ripartiti per materia d'intervento con utilizzo delle tecnologie informatiche:
   a. registro dei processi verbali di accertata violazione;
   b. registro degli accertamenti di rilevanza penale;
   c. registro delle notificazioni relative alle competenze d'ufficio;
   d. registro dei rapporti o relazioni di servizio;
   e. registro del materiale sequestrato e dissequestrato;
   f. registro delle esercitazioni al tiro;
   g. libretto di servizio;
   h. registro delle segnalazioni.
2. I registri, composti e compilati in modo da non essere manomessi o contraffatti, saranno verificati dal Comandante ed assegnati all'Archivio generale non appena la loro conservazione nell'Ufficio non sia più necessaria.
3. Il personale, anche congiuntamente con i componenti della pattuglia interessata, deve redigere una sintetica relazione sui fatti rilevanti avvenuti durante il servizio ed inviarla al Comando centrale.

Art. 14 - Uniforme e abiti civili

1. Il personale del Corpo di Polizia locale in servizio, deve sempre vestire l'uniforme come definita in specifica deliberazione regionale.
2. L'uniforme deve essere indossata secondo le direttive del Comandante.
3. È assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare parti di vestiario o altri indumenti visibili non contemplati nella delibera regionale, fatti salvi gli adattamenti di vestibilità.
4. Per il Comandante e il Vicecomandante è facoltativo indossare l'uniforme durante il servizio prestato.
5. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale devono curare la pulizia della loro divisa ed

indossarla con decoro.

6. L'arma corta in dotazione deve essere sempre portata al fianco in apposita fondina provvista di dispositivo di sicurezza anti estrazione, con caricatore inserito, senza colpo camerato e senza sicura; è tenuta in perfetta efficienza d'uso. Nel caso di servizio in abiti civili l'arma deve essere portata non in vista.
7. L'uniforme ordinaria deve essere indossata dal personale del Corpo di Polizia locale in modo conforme alle disposizioni del Comandante; la divisa estiva sarà indossata, di norma, dal 12 maggio e quella invernale non più tardi del 12 novembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni.
8. È vietato indossare l'uniforme fuori dall'orario di servizio se non previa autorizzazione. È consentito indossare l'uniforme parzialmente coperta da abiti civili nel percorso dal domicilio alla sede di lavoro senza berretto e segni distintivi.
9. L'abbigliamento fornito dall'Amministrazione al personale addetto deve essere custodito ed utilizzato dall'interessato in modo diligente in ogni sua parte.
10. I componenti della stessa pattuglia devono indossare, nell'ambito del servizio svolto, gli identici capi di abbigliamento delle uniformi di cui al presente articolo.

Art. 15 - Servizi in borghese

1. Qualora la natura del servizio lo renda opportuno o strategico, il personale, su indicazione dell'Addetto al coordinamento e controllo di riferimento, sentito il Comandante, può svolgere l'attività lavorativa in borghese ed utilizzare auto e mezzi non in livrea.
2. L'operatore ha l'obbligo, ove debba intervenire per l'espletamento dei propri compiti, di rendere nota la propria qualità, esibendo la placca matricolare e, solo se richiesto dal destinatario di eventuali atti di Polizia Giudiziaria o Amministrativa, anche di mostrare il tesserino di riconoscimento.
3. Con abiti borghesi la placca matricolare può essere indossata con supporto al collo o alla cintura.

Art. 16 - Servizi di rappresentanza

1. Al Corpo di Polizia locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dal Sindaco metropolitano.
2. Il personale del Corpo di Polizia locale che partecipa a manifestazioni di rappresentanza, indossa la divisa ordinaria, porta il Gonfalone dell'Ente e rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

CAPO 3 - REQUISITI DI ACCESSO, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, RICOMPENSE

Art. 17 - Requisiti di accesso al Corpo di Polizia locale

1. L'accesso al Corpo di Polizia locale è disciplinato dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente che deve prevedere specifici requisiti psicoattitudinali e fisico-funzionali, in considerazione delle attività peculiari del Corpo di Polizia locale e delle mansioni operative, da svolgere anche in condizioni di stress per il contatto diretto con l'utenza e l'eventuale conflitto insorto.

Art. 18 - Formazione, aggiornamento e addestramento

1. Gli Agenti e gli Addetti al coordinamento e controllo neo assunti sono tenuti a svolgere apposita attività formativa organizzata dalla Scuola di Polizia locale regionale.
2. Nell'ambito della programmazione annuale delle attività formative, l'Ente prevede i corsi di formazione e di aggiornamento specifici per gli appartenenti al Corpo di Polizia locale su proposta del Comandante. Il personale individuato ha l'obbligo di partecipare e seguire con profitto i corsi stabiliti.
3. Il Comandante promuove e favorisce per gli appartenenti al Corpo di Polizia locale la pratica dell'attività sportiva, per il mantenimento di ottimali condizioni fisiche e di salute utili all'espletamento del servizio in sicurezza.
4. Il Comandante programma e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento per la difesa personale e l'uso della forza con finalità coercitiva nelle sole condizioni di estrema necessità salvaguardando l'incolumità fisica propria e altrui, secondo proporzionalità e adeguatezza.
5. Il Comandante programma annualmente sessioni di addestramento obbligatorie per l'impiego dell'arma individuale; è data facoltà agli operatori del Corpo di utilizzare l'arma corta, assegnata come dotazione personale, per esercitarsi fuori dell'orario di lavoro presso un tiro a segno nazionale autorizzato senza oneri e costi per l'Amministrazione. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà sono indicate nel disciplinare di cui all'articolo 21.

Art. 19 - Riconoscimenti al merito

1. Agli operatori del Corpo di Polizia locale possono essere conferiti i seguenti riconoscimenti:
   a) elogio scritto del Comandante;
   b) encomio del Sindaco metropolitano;
   c) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense costituiscono elemento di valutazione individuale del dipendente.
3. L'encomio del Sindaco è conferito su proposta del Comandante in relazione ad attività di Polizia o soccorso pubblico a chi abbia dimostrato di possedere non solo spiccate qualità professionali, ma anche una notevole determinazione operativa.
4. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.
5. Le proposte di ricompensa al valore civile e al merito civile sono presentate dal Sindaco su proposta del Comandante al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.

Art. 20 - Festa del Corpo

1. La festa del Corpo di Polizia locale è celebrata dal Sindaco metropolitano almeno ogni dieci anni in prossimità della data della sua fondazione.
2. Durante la festa del Corpo di Polizia locale sono assegnate in via celebrativa gli attestati al merito riconosciuti formalmente negli anni precedenti.

CAPO 4 - ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE

Art. 21 - Armi in dotazione

1. Agli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono assegnate in via continuativa armi in dotazione personale, secondo apposito disciplinare approvato con atto Sindacale per esigenze di pubblica sicurezza, di difesa personale e per il controllo delle specie animali pericolose ed invasive.
2. Il disciplinare stabilisce le modalità di assegnazione, gli obblighi di custodia, quelli di manutenzione e le modalità di addestramento nonché l'aggiornamento professionale del consegnatario. Indica altresì le modalità di gestione dell'armeria del Corpo; il Comandante, in qualità di responsabile dell'armeria, può delegare tale competenza ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Il disciplinare indica i casi in cui il Responsabile dell'armeria assegna armi ulteriori alle pattuglie per particolari servizi o necessità.
3. Il porto dell'arma è consentito nel territorio di cui all'articolo 1 comma 4. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge e quelli in cui sono prestati servizi di soccorso per calamità fuori dal territorio ove disposto dal Comandante, su richiesta del Sindaco del comune presso cui il servizio viene svolto.
4. In caso di revoca del Decreto prefettizio che riconosce lo stato di Agente di Pubblica Sicurezza l'arma è restituita immediatamente al Comandante.
5. Il disciplinare stabilisce inoltre i casi in cui l'arma deve essere restituita in seguito a provvedimenti disciplinari di particolare gravità o sia venuta meno l'idoneità psico-fisica al porto dell'arma.

Art. 22 - Strumenti di autotutela

1. Con provvedimento del Comandante gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela.
2. Il provvedimento indica il tipo di strumento, le finalità di autotutela rispetto ad aggressioni possibili di persone e/o animali nonché le modalità di conservazione e manutenzione.
3. Gli strumenti di autotutela sono censiti in apposito registro ed assegnati personalmente agli operatori.
4. L'assegnazione avviene in seguito ad idonea formazione.
5. Gli strumenti sono individuati e utilizzati in base al principio della precauzione, della proporzionalità e dell'*extrema ratio* a tutela dell'incolumità dell'operatore e dell'utenza.

Art. 23 - Veicoli ed altre dotazioni strumentali

1. I veicoli e i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia locale sono assegnati al Comando centrale e alle Zone di vigilanza; devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio, sotto la diretta responsabilità degli Addetti al coordinamento e controllo. Le auto in borghese sono utilizzate previa autorizzazione del Comandante.
2. Il personale che utilizza i veicoli deve compilare al termine di ogni viaggio l'apposito libro macchina conservato in ogni autovettura con i dati riferiti ai luoghi visitati ed ai chilometri percorsi.
3. Il personale del Comando o della Zona cui è assegnato il mezzo, cura la regolare pulizia e l'ordinaria manutenzione per mantenere la costante efficienza e il decoro. Ogni guasto

identificato, sinistro intercorso o danneggiamento deve essere prontamente comunicato al Comando da chi ne ha avuto conoscenza attraverso la compilazione di apposito modello.

4. La radio e ogni altra dotazione tecnica a disposizione del Comando o delle Zone di vigilanza è utilizzata per sole ragioni di servizio dagli operatori ed è conservata e manutenuta con la massima diligenza; sono immediatamente segnalati al Comandante i danni, i malfunzionamenti accertati e gli smarrimenti intercorsi.
5. Sulla base di un'organica proposta annuale del Comandante, l'Ente provvede annualmente al ricambio del vestiario, dei dispositivi di protezione-sicurezza individuali e della dotazione tecnica e strumentale necessaria agli operatori di polizia, assegnando al Comando le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità dell'ente. La durata del vestiario e delle dotazioni, ad esclusione dei dispositivi di protezione-sicurezza individuale, è stabilita da apposito disciplinare approvato dal Comandante.

CAPO 5 - ACQUISIZIONE DI IMMAGINI CON FINALITÀ DI INDAGINE E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 24 - Telecamere

1. Il personale del Corpo di Polizia locale può essere dotato, per i servizi individuati dal Comandante, di dispositivi di acquisizione delle immagini:
   a) telecamere posizionate sulle divise degli operatori (bodycam);
   b) telecamere posizionate sull'abitacolo delle auto in dotazione (dashcam);
   c) telecamere di videosorveglianza e altri sistemi fissi o mobili in grado di riprendere i luoghi senza la presenza di operatore.
2. Gli strumenti di cui al comma precedente vengono utilizzati in conformità alla normativa vigente ed al Regolamento per la tutela dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, con la sola finalità di accertare illeciti penali e amministrativi ed individuarne gli autori. Le immagini registrate, ove contenenti informazioni di carattere personale, costituiscono dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di Polizia, di prevenzione dei reati e degli illeciti, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di Polizia Giudiziaria ai sensi della normativa vigente.
3. Con atto del Comandante è approvato un disciplinare sull'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1 e sulle modalità di acquisizione e trattamento delle immagini acquisite con particolare riferimento al tempo e ai modi della loro conservazione.
4. Il disciplinare individua in particolare le informazioni sul trattamento dei dati da rendere all'utenza; specifica inoltre i casi in cui sia necessario collocare adeguata cartellonistica per rendere nota la presenza di telecamere di videosorveglianza e l'acquisizione di immagini nell'area interessata.

Art. 25 - Droni

1. I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto - Droni - sono utilizzati dal Corpo di Polizia locale a tutela della sicurezza del territorio, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati ed illeciti amministrativi nonché per monitoraggi faunistici.
2. I dispositivi acquisiti ed il loro utilizzo sono conformi alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al Codice della Navigazione e alla normativa vigente in materia. La formazione del personale interessato e le modalità di impiego dei dispositivi sono

disciplinate con apposito provvedimento del Comandante.

3. Le immagini acquisite sono trattate in conformità a quanto stabilito dal disciplinare di cui all'articolo 24 comma 3. Non possono essere acquisite e trattate immagini contenenti informazioni di carattere personale non pertinenti ovvero eccedenti agli scopi di cui al comma 1.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione.